

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AMARO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. del 27.11.2008.

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 3
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 3
Art. 3	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 3
Art. 4	Concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 5	Occupazioni d'urgenza	pag. 4
Art. 6	Rinnovo e subentro della concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 7	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 8	Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 5
Art. 9	Obblighi del concessionario	pag. 5
Art. 10	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 5
Art. 11	Costruzione gallerie sotterranee	pag. 5

CAPO II DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 12	Oggetto del Regolamento	pag. 6
Art. 13	Oggetto del canone	pag. 6
Art. 14	Soggetti attivo e passivi	pag. 6
Art. 15	Esclusione dal canone	pag. 6
Art. 16	Esenzione dal canone	pag. 6
Art. 17	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 7
Art. 18	Suddivisione del territorio in categorie	pag. 8
Art. 19	Disposizioni generali sulla tariffazione	pag. 8
Art. 20	Riduzioni	pag. 8
Art. 21	Maggiorazioni	pag. 8
Art. 22	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 8
Art. 23	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti	pag. 9
Art. 24	Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno	pag. 9
Art. 25	Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno	pag. 9
Art. 26	Categorie di attività e relativi coefficienti moltiplicatori	pag. 10
Art. 27	Versamento del canone	pag. 10
Art. 28	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone	pag. 10
Art. 29	Sanzioni amministrative	pag. 11
Art. 30	Diritto di interpello	pag. 11
Art. 31	Funzionario responsabile del procedimento	pag. 11
Art. 32	Abolizione TOSAP	pag. 12
Art. 33	Entrata in vigore e norma di rinvio	pag. 12

CAPO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI
LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE

ART. 1
Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché di spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, è soggetta a specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento fatte salve le occupazioni relative a manifestazioni pubbliche, sagre e similari per le quali è in ogni caso necessario il rilascio di autorizzazione.

ART. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale; tale domanda deve pervenire al competente ufficio mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni dettate dal presente Regolamento e dalle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare rilevanza, la domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente ufficio, in rapporto alle spese di ripristino.
5. L'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla domanda, può richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima della data di utilizzo dell'occupazione.
7. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

ART. 3
Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un' ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, e comunque nei limiti stabiliti dall'apposito regolamento che disciplina il commercio itinerante.

ART. 4

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatto obbligo in ogni caso al concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. In occasione di fiere e similari l'autorizzazione all'occupazione viene concessa dall'ufficio commercio del comune, contestualmente all'assegnazione del posto.

ART. 5

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 6

Rinnovo e subentro della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli. Ove la richiesta di rinnovo non comporti variazioni rispetto alla precedente autorizzazione e/o concessione, il richiedente è esonerato dalla indicazione dei dati ed elementi di cui al comma 2 dell'art. 2.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante può attivare contestualmente al trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda.

ART. 7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione, il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

ART. 8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

ART. 9

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese ovvero, qualora non vi provveda, il ripristino verrà disposto dal Comune con oneri a carico del concessionario stesso.

ART. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 11

Costruzione gallerie sotterranee

1. Nel caso in cui il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di occupazione è dovuto un contributo "una tantum" pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese di costruzione delle gallerie da parte dei soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 12
Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo del regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel Comune di Amaro, secondo le norme e i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 13
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono soggette a canone da parte del Comune pure le occupazioni di qualsiasi natura realizzate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 14
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, al beneficio economico che ne ricava in funzione della categoria di attività di appartenenza, nonché al sacrificio che ne deriva alla collettività dall'occupazione, nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 15
Esclusione dal canone

1. Sono escluse dal canone:

a) le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché le strade statali o provinciali per la parte di esse non comprese all'interno del centro abitato;

b) le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione dei pubblici servizi;

c) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

d) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

e) le occupazioni (permanenti o temporanee) effettuate con tende fisse o retrattili;

f) le occupazioni con passi carrabili.

ART. 16
Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste e i lavori eseguiti in economia;

c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

l) le occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

b) le occupazioni per l'esercizio del commercio ambulante itinerante purché non superiori a un'ora e nei limiti stabiliti al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento;

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia municipale;

d) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;

e) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;

g) le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;

i) le occupazioni realizzate per attività religiose;

l) le sagre annuali qualora organizzate da Associazioni senza scopo di lucro, purché locali e che espletino la loro attività sul territorio comunale;

m) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

ART. 17

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Non possono essere autorizzate occupazioni sulla sede stradale a carattere permanente da parte di titolari di esercizi pubblici.

ART. 18
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il canone, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche facenti parte del territorio comunale, sono classificate in due categorie.

ART. 19
Disposizioni generali sulla tariffazione

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione stesso.
2. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
3. Le tariffe verranno aggiornate con adeguamento ISTAT con cadenza biennale e in sede di prima applicazione a decorrere dal secondo anno dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 20
Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore ai 15 (quindici) giorni si applica la tariffa ivi stabilita; per quelle di durata tra 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni tale tariffa viene ridotta del 30%; per quelle di durata oltre i 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto.
3. Le tariffe sono ridotte dell' 80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50% per i primi 100 mq (cento metri quadrati);
 - b) del 25%, per la parte eccedente 100 mq (cento metri quadrati) e fino a 1.000 mq (mille metri quadrati);
 - c) del 10% per le superfici eccedenti i 1.000 mq (mille metri quadrati).
4. Le occupazioni temporanee di superfici pubbliche eccedenti i mille metri quadrati, diverse dalle utenze di cui al comma 3, sono calcolate in ragione del 10% .
5. Le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in seconda categoria, del 40% se in terza categoria, del 50% se in quarta categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.
6. Le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte dell' 80%.
7. Le tariffe per le occupazioni permanenti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio sono ridotte del 20%.

ART. 21
Maggiorazioni

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono aumentate del 40% se in prima categoria, del 30% se in seconda categoria, del 10% se in terza o in quarta categoria.
2. Le tariffe per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono aumentate del 30% se in prima categoria e del 20% se in seconda categoria.
3. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore a un anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.

ART. 22
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie e del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente applicando la relativa tariffa sulla

base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 così come sostituito dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Per le occupazioni, permanenti o temporanee, del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, nei casi diversi da quelli previsti al precedente comma, il canone è determinato in base alla lunghezza in metri lineari delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Ogni altro impianto o manufatto prospiciente il suolo pubblico non rientrando nella fattispecie di esenzione previste dal presente regolamento è soggetto al canone nella misura risultante dalla proiezione al suolo della relativa struttura. Non sono computabili gli eventuali sostegni al suolo.

4. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

ART. 23 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone [C] per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, ed è determinato in funzione delle variabili di cui al presente articolo, sulla base della seguente formula:

$$C = (tr) m k \quad \text{ove:}$$

- [tr] è la tariffa annuale individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione permanente e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 19 del regolamento;

- [m] è la superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, ovvero, limitatamente all'erogazione dei pubblici esercizi di cui al comma 1 dell'art. 22 del regolamento, al numero di utenze;

- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento.

ART. 24 Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno

1. Il canone [C] per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno è determinato in funzione della seguente formula:

$$C = h (t'r:24) m k \quad \text{ove:}$$

- [t'r] è la tariffa giornaliera individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione temporanea e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 18 del regolamento;

- [h] è il numero di ore per cui è rilasciata la concessione;

- [m] è la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;

- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento;

ART. 25 Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno

1. Il canone [C] per le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno è determinato in funzione della seguente formula: $C = (t'r) m k$ ove:

- [t'r] è la tariffa giornaliera individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione temporanea e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 18 del regolamento;

- [m] è la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;

- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento;

ART. 26
Categorie di attività
e relativi coefficienti moltiplicatori

1. La tariffa [t], è ponderata sulla base di coefficienti moltiplicatori [k], per categorie di attività esercitate dai titolari delle concessioni, al fine di determinare il beneficio economico che deriva al concessionario dell'occupazione. Le categorie di attività e i coefficienti moltiplicatori [k] sono i seguenti:
 - a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi [K=1.00];
 - b) estrazioni di minerali, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua [K=1.05];
 - c) costruzioni [K=1.00];
 - d) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli, di beni personali e per la casa [K=1.10];
 - e) alberghi, ristoranti, bar e attività similari [K=1.20];
 - f) attività bancarie, finanziarie e assicurative [K=1.30];
 - g) attività diverse dalle precedenti, anche non economiche (istruzione, sanità, altre attività professionali e imprenditoriali, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, servizi pubblici, sociali e personali, ecc.) [K=1.00].

ART. 27
Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone deve essere corrisposto "ad anno solare" dal concessionario in autoliquidazione e il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta dal Comune.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune o direttamente al Tesoriere comunale ovvero al concessionario in caso di gestione in concessione.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel presente articolo.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, calcolato giorno per giorno.
7. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 1.
8. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche senza posteggio assegnato deve essere effettuato nelle mani dell'Agente di Polizia Municipale preposto al controllo settimanale.
9. Il versamento del canone non è dovuto qualora l'importo da corrispondere non eccede euro 5,00 (cinque/00).

ART. 28
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. In caso di parziale o omesso versamento l'Amministrazione provvede alla notifica, mediante raccomandata A.R., di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di un anno dalla data del pagamento e da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4-bis. Il Servizio Finanziario provvederà al rimborso entro il termine di 90 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della richiesta di rimborso. Non spettano gli interessi legali in caso di rimborso dovuto a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4-ter. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a euro 10,00.

4-quater. Qualora l'Amministrazione Comunale vanti in relazione al canone di occupazione suolo pubblico un credito nei confronti del richiedente il rimborso, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato.

4-quinquies. Non si procede ad abbuono o rimborso del canone nei confronti dei soggetti che risultino in mora per il pagamento di importi pregressi.

5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

a) mediante procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;

b) mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

6. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato del precedente co. 5, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

ART. 29

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel Regolamento per la disciplina delle entrate.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art 28 del presente Regolamento.

ART. 30

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 31

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 32
Abolizione TOSAP

1. Dal 1° gennaio 2009 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza stabiliti dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1 del presente articolo.

ART. 33
Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.